

p) sono possibili, e possono qualificare l'offerta formativa, intese tra atenei e gruppi di atenei relative a specifiche aree o classi di laurea. A tal fine può essere prezioso il riferimento a *Tuning* e ad altri progetti europei. Anche intese molto più limitate possono contribuire a favorire la mobilità studentesca, incentivando una competizione basata sulla qualità anziché su altri parametri. Principi applicativi coerenti con le linee guida possono essere opportunamente adottati anche attraverso accordi per grandi aree disciplinari volti a trasferire le migliori pratiche e a risolvere i punti critici.

q) occorre predisporre le procedure di autocorrezione degli ordinamenti in caso di esiti negativi del progetto o di esiti insoddisfacenti riguardo ai tempi reali di permanenza nel corso di studio da parte degli studenti. Le sedi dovrebbero tuttavia opportunamente impegnarsi a garantire ai regolamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale una generale stabilità.

4. L'attivazione dei nuovi percorsi formativi

4.1. La presente sezione delle Linee guida definisce il quadro generale dei nuovi requisiti necessari per l'attivazione dei corsi di studio di I e II livello, rivisti sulla base dei nuovi decreti sulle classi, che sarà oggetto di specifico decreto ministeriale adottato ai sensi dell'art. 9, comma 2, del riferito DM 270/04, una volta acquisito il parere del CNVSU.

4.2. In attuazione dei D.M. sui nuovi ordinamenti didattici e ai sensi della normativa vigente è necessario definire i requisiti necessari per l'attivazione annuale dell'offerta formativa degli Atenei. Essi riguardano:

a) le regole di trasparenza e le condizioni necessarie per una corretta comunicazione rivolta agli studenti e a tutti i soggetti interessati relativamente alle caratteristiche dei corsi di studio attivati;

b) le modalità di assicurazione della qualità dei processi formativi;

c) le risorse di docenza di ruolo che devono essere disponibili per sostenere i corsi e il grado di copertura necessario relativamente ai settori scientifico-disciplinari che li caratterizzano;

d) le regole dimensionali relative agli studenti sostenibili per ciascun corso;

e) le procedure che gli atenei e il Ministero devono attuare e le relative scadenze temporali;

f) le norme particolari riguardanti le università di nuova istituzione e le università non statali.